Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1018/2012 della Commissione del 5 novembre 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014	L 301	19	21.10.2014
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017	L 166	1	29.6.2017
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione del 3 febbraio 2020	L 31	7	4.2.2020

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 72 (1811/2005)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato I sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato II sono autorizzati per quattro anni per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

I preparati appartenenti al gruppo «Microorganismi» che figurano nell'allegato III sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), avente un'attività minima di: Confettato: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 50 FBG ([1])/g Liquido: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 120 FBG/g	Suinetti (slattati)	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 FBG	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10-25 FBG 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di ingredienti vegetali (mais, lupino, frumento, orzo, soia, colza o piselli). 4. Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.	A tempo indeterminato
▼M3 ———								

▼B

([1]) 1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.

▼B

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
11	Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) avente un'attività minima di: Liquido e granulato: Endo-1,4-beta-glucanasi: 8 000 U ([1])/ml o g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 18 000 U ([2])/ml o g Endo-1,4-beta-xilanasi: 26 000 U ([3])/ml o g	Anatre	—	Endo-1,4-beta-glucanasi: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: Endo-1,4-beta-glucanasi: 400-1 600 U Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 900-3 600 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 300-5 200 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 45 % di orzo o di frumento di segala.	25.11.2009
▼M3 ———								

▼B

([1]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di glucosio, a partire da carbossimetilcellulosa, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
([2]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di glucosio, a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
([3]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di glucosio, a partire da xilano di orzo e di avena, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

▼B

ALLEGATO III

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Microorganismi								
▼M4 _____								
▼M2 _____								